

**STATUTO**  
**COSTITUZIONE DENOMINAZIONE DURATA**

**ARTICOLO 1**

Il presente statuto disciplina la “SI.S.E. S.p.A. – Siciliana Servizi Emergenza” a socio unico Croce Rossa Italiana.

**ARTICOLO 2**

La Società ha sede legale in Palermo e potrà aprire o filiali o sedi in altre città italiane.

**ARTICOLO 3**

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea degli azionisti.

**OGGETTO**

**ARTICOLO 4**

**4.1** La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento 118 della Croce Rossa Italiana all’interno dell’ambito territoriale della Regione Sicilia.

**4.2** Direttamente oppure in convenzione, concessione e/o appalto, la Croce Rossa Italiana effettuerà mediante la società in house SI.S.E. Spa l’organizzazione e la gestione del servizio di pronto intervento 118 nella Regione Sicilia, le attività riguardanti la promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale nell’ambito socio-sanitario-assistenziale a favore dei dipendenti e per conto terzi, corsi per disoccupati da inserire nel mercato del lavoro utilizzando fondi regionali, nazionali e comunitari, le attività strumentali, di natura organizzativa o gestionale.

**4.3** La società potrà altresì gestire i medesimi servizi in altri territori italiani, previa apertura nel capoluogo di detto territorio di una sede secondaria o di una filiale.

**4.4** Per il raggiungimento dell’oggetto sociale potranno essere compiute tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili, compresa l’assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell’interesse di terzi.

**4.5** Per l’esercizio delle attività sociali la Società potrà assumere lavoratori già impegnati presso gli Enti Pubblici soci in progetti socialmente utili o di pubblica utilità aventi ad oggetto servizi identici o analoghi a quelli svolti dalla Società ai sensi dell’art. 4 del presente statuto, con preferenza rispetto ai terzi per le mansioni che tali lavoratori siano idonei a svolgere.

**4.6** Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e per lo svolgimento di attività inerenti al settore istituzionali e/o operativi della C.R.I. la Società potrà partecipare direttamente o indirettamente ad altre imprese o società, anche cooperative o consortili, ed in consorzi ed associazioni temporanee, costituiti o costituendi, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia.

## **CAPITALE AZIONI**

### **ARTICOLO 5**

**5.1** Il capitale sociale è di €103.200,00 diviso in 20.000 azioni ordinarie del valore nominale di €5.16 ciascuna e può essere aumentato fino ad un ammontare di €1.000.000,00;

**5.2** Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari;

**5.3** Tutte le azioni sono detenute dal socio unico Croce Rossa Italiana;

**5.4** La Croce Rossa Italiana può alienare parte e fino ad un massimo del 30% delle proprie azioni ad altro organismo pubblico di suo gradimento e previa acquisizione di parere favorevole del Consiglio di Stato;

**5.5** Il controllo analogo è esercitato sulla Società esclusivamente dalla Croce Rossa Italiana.

**5.5** E' vietato il trasferimento di azioni a soggetti privati.

**5.6** Il diritto di recesso è esercitato a norma del codice civile e leggi speciali;

**5.7** L'aumento di capitale è sottoposto al vincolo di cui alla disposizione di cui al precedente comma 4.

## **CONTROLLO ANALOGO**

### **ARTICOLO 6**

**6.1** La Croce Rossa Italiana, titolare del capitale sociale della S.I.S.E. S.p.A., esercita nei confronti della società partecipata poteri analoghi a quelli esercitati nei confronti delle unità operative in cui si articola l'Ente pubblico.

**6.2** L'attività della Società è stabilita dalla Croce Rossa italiana con tutte le responsabilità conseguenti:

**6.3** Il controllo analogo dalla Croce Rossa Italiana nei confronti della propria società in house S.I.S.E. SpA è esercitato strutturalmente e si estrinseca nell'esercizio:

- di attività di indirizzo, monitoraggio e controllo quali, ad esempio:
- controllo sul bilancio;
- controllo sulla qualità dell'amministrazione;
- poteri ispettivi diretti e concreti, sino a giungere al potere del controllante di visitare i luoghi di produzione;
- totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali

- di una serie di poteri pregnanti quali, ad esempio:
- elaborazione delle direttive sulle strategie e politiche aziendali;
- determinazione di argomenti da porre all'o.d.g. del Consiglio d'Amministrazione, finalizzata al controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;
- vaglio preventivo sulle decisioni più importanti che la società si propone di assumere
- individuazione dei soggetti affidatari degli incarichi societari di rilievo (amministratori, dei sindaci, del revisore, del segretario dell'assemblea e CdA, direttore generale, ecc), in conformità con i criteri fissati nello statuto della Croce Rossa Italiana.
- statuizione dell'obbligo a carico della società di predisposizione di piani industriali, di budget e di programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione del socio pubblico
- statuizione dell'obbligo di predisporre report periodici sui risultati da sottoporre al controllo del socio pubblico C.R.I.
- accesso a tutti gli atti societari formati dagli organi societari amministrativi compresi quelli di natura contrattuale
- accesso ai referti del Collegio Sindacale, del Revisore contabile, dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs 231/01, del Responsabile del controllo di gestione.

**6.4** La S.I.S.E. SpA deve informare i terzi di essere assoggettata alla direzione coordinamento e controllo della Croce Rossa Italiana osservando gli adempimenti previsti dall'art. 2497 bis c.c.

**6.5** Gli atti posti in essere in contrasto o in deroga con le disposizioni impartite dalla Croce Rossa Italiana nell'esercizio del controllo analogo sono nulli e costituiscono ragione di revoca per giusta causa del soggetto che li ha posti in essere.

## **ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO 7**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

### **ARTICOLO 8**

**8.1** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, ovvero, in caso di urgenza o di richiesta di convocazione da parte della CRI, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) gli argomenti all'ordine del giorno.

**8.2** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno degli azionisti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**8.3** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

**8.4** Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nel comune ove ha sede la società ovvero nel comune ove ha sede il capitale di maggioranza.

**8.5** Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere tenute anche per televideoconferenza purchè di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando, a cura della società, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. È fatto obbligo della registrazione da conservare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy, a cura del segretario.

**8.6** L'ordine del giorno deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Croce Rossa Italiana.

## **ARTICOLO 9**

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

## **ARTICOLO 10**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

## **ARTICOLO 11**

**11.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, o, in assenza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione: in ulteriore difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

**11.2** Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

**11.3** Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dalla C.R.I. ai sensi del precedente art. 6 per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Con gli stessi criteri è designato un vice segretario per eventuali sostituzioni.

**11.4** I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

**11.5** I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio, senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

**11.6** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina dei consiglieri di amministrazione;
- b) la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti;
- c) la nomina del revisore contabile;
- d) determinazione dei compensi dei consiglieri, dei sindaci e del revisore;
- e) la deliberazione sull'approvazione del bilancio;
- f) la deliberazione sulla distribuzione degli utili;
- g) determinazione dei limiti massimi dei compensi dei dirigenti e dipendenti con incarichi particolari e dei consulenti.

## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

## **ARTICOLO 12**

**12.1** Il consiglio d'amministrazione, cui spetta la gestione dell'impresa, è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto

sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano alla Croce Rossa Italiana e all'assemblea degli azionisti.

**12.2** Sono inoltre attribuite al consiglio d'amministrazione, previa informativa ai soci, le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e/o di filiali;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;
- d) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

**12.3** L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tale caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

### **ARTICOLO 13**

**13.1** La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

**13.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**13.3** L'assemblea, anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il consiglio d'amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

**13.4** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

**13.5** Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere

convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **ARTICOLO 14**

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

- 1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
  - a. Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
  - b. Attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  - c. Funzioni amministrative o dirigenziali, presso Enti pubblici o pubbliche Amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso Enti pubblici o pubbliche Amministrazioni che non hanno attinenza con predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 2) La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:
  - a. Si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dell'art. 2382 del codice civile;
  - b. Sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dell'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1966, n. 575 e successive modificazioni integrazioni, salvi gli effetti della retribuzione;
  - c. sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti di riabilitazione:
    - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - II. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro, la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - d. sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate

alla lettera c) salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c) n. I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

- 3) Costituiscono cause di giusta causa per la sua revoca:
- a. la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 2, lett. c);
  - b. l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 2, lett. d), con sentenza non definitiva
  - c. l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dell'ert. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituto dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - d. L'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio d'Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca è dichiarata sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nell'ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 3 la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

## **ARTICOLO 15**

- 15.1 Il Consiglio d'Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il presidente nei casi di assistenza o impedimento.
- 15.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno – previa acquisizione del parere vincolante del Socio Unico - e nella sua qualità ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal consigliere più anziano d'età.

15.3 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione nelle riunioni è assistito dal Segreto designato dall'Assemblea (art. 11 comma 3).

## **ARTICOLO 16**

**16.1** Il Consiglio d'amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c. proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

**16.2** Al Consiglio spetta comunque il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega oltre che il potere di revocare le deleghe.

**16.3** Non possono essere attribuite al consigliere delegato le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

**16.4** Il Consigliere delegato è tenuto a riferire al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

**16.5** Il Consiglio d'Amministrazione può altresì nominare – previa individuazione degli stessi da parte del Socio Unico, ai sensi dell'art.6, comma 3, - Direttori Generali e Procuratori, determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto dei limiti di cui al capo G dell'art. 11, comma 6

## **ARTICOLO 17**

**17.1** Il Consiglio d'Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti, dal socio unico ai sensi dell'art. 6, 3° comma o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

**17.2** Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento.

**17.3** E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purchè di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente (o chi lo sostituisce a norma del

presidente art. 15.2); in tale luogo deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale su relativo libro.

**17.4** Il Consiglio d'amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale. In tale eventualità il verbale della seduta è sottoposto a ratifica del Socio Unico.

#### **ARTICOLO 18**

**18.1** Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli Amministratori in carica.

**18.2** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi da almeno due membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvi il caso in cui vi siano due soli membri votanti.

#### **ARTICOLO 19**

**19.1** Le deliberazioni dell'Organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario,

**19.2** Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

#### **ARTICOLO 20**

**20.1** La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.

**20.2** La rappresentanza della Società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio nell'ambito delle attribuzioni delegate.

#### **ARTICOLO 21**

**21.1** Al Presidente ed ai membri del Consiglio d'amministrazione spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

**21.2** Il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilito – su proposta del Consiglio d'amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale – dal Socio Unico nell'ambito dei poteri di cui all'art.6

#### **ARTICOLO 22**

Il presidente ha poteri di indirizzo sulla gestione,

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **ARTICOLO 23**

**22.1** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

**23.2** L'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, ne nomina il Presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. L'assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti.

**23.3** Al fine di consentire anche ai ministeri vigilanti la C.R.I. il controllo analogo sulla S.I.S.E. spa, almeno due sindaci effettivi devono essere scelti tra i componenti del collegio unico dei revisori della C.R.I. ai sensi dell'art. 25 dello statuto dell'ente, in carica alla data dell'assemblea di nomina del Collegio Sindacale, uno dei quali tra i rappresentanti del Ministero della Salute.

**23.4** Tutti i sindaci debbono essere revisori contabili iscritti all'albo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

**23.5** Ai sindaci spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

**23.6** Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**23.7** I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

**23.8** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni in seguito a convocazione da parte del presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**23.9** E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, con modalità tali che tutti

## **CONTROLLO CONTABILE**

### **ARTICOLO 24**

**24.1.** Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**24.2.** L'assemblea, sentito il Collegio sindacale, nomina il revisore e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

**24.3** Al revisore spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

**24.4** Il revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;

**24.5** Il revisore opera, anche mediante scambio di informazioni con il Collegio Sindacale, per:

a) verificare nel corso dell'esercizio sociale, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) appurare la corrispondenza del progetto di bilancio d'esercizio alle scritture contabili ed agli accantonamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che le disciplinano;

c) formula un giudizio sul bilancio d'esercizio con l'apposita relazione.

**24.6** L'attività di controllo è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **ARTICOLO 25**

**25.1** L'Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs 231/01 al fine dell'esonero della responsabilità amministrativa della società, vigila sull'efficacia reale del Modello e, di conseguenza:

- vigila sull'efficacia del Modello
- verifica l'adeguatezza del Modello
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
- cura l'aggiornamento, ove necessario, del Modello attraverso:

a) la presentazione di proposte di adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione.

b) lo svolgimento di follow up per accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

**25.2** Le attività che l'Organismo di Vigilanza intende svolgere in attuazione del D.Lgs 231/01 sono riportate nel Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza ove:

- definisce le attività che l'Organismo intende compiere nel corso dell'anno.
- ne fornisce una pianificazione temporale.
- identifica le funzioni e i processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi.
- definisce le risorse finanziarie ( budget dell'OdV) strumentali ed umane necessarie.
- è funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e controllo.

Per favorire l'interazione tra l'OdV e tutte le strutture aziendali il Piano Operativo è comunicato al Consiglio di Amministrazione.

**25.3** L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri effettivi – nominati dall'Assemblea per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio – così individuati:

- un componente del Collegio Unico dei Revisori della C.R.I. ai sensi dell'art. 24 dello statuto dell'ente, in carica alla data dell'assemblea di nomina dell'O.d.V. e che non sia stato designato quale componente del collegio sindacale della S.I.S.E., esperto in tematiche aziendali e di implementazioni e verifica del sistema di controlli interni e dei rischi aziendali, con il ruolo di Presidente.
- Un professionista esterno alla società iscritto all'ordine dei dottori commercialisti con specifiche esperienze nel sistema dei controlli di strutture di carattere sanitario.
- Un professionista esterno alla Società iscritto all'albo degli avvocati cui non siano affidati mandati difensivi da parte della S.I.S.E.

In quanto soggetti con provata esperienza ed in modo da attendere nel complesso dell'organismo così definito sia i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, nonché il possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

**25.4** L'assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri dell'OdV. Il compenso del Presidente dell'OdV e del membro del Collegio sindacale saranno inferiori a quello del Presidente del Collegio Sindacale.

**25.5** Ai membri dell'OdV spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

**25.6** L'Organismo di Vigilanza si riunirà con la cadenza almeno trimestrale su convocazione del suo Presidente e annualmente entro 60 gg. Dalla data di chiusura di ogni esercizio sociale, presenterà all'Assemblea dei soci, al Consiglio di

Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione scritta in merito alla propria attività di vigilanza. Nell'ipotesi che accadano fatti che evidenziano gravi criticità l'OdV fornirà ai sopra citati Organi tempestiva formativa scritta.

## **BILANCIO E UTILI**

### **ARTICOLO 26**

**26.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**26.2** Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

**26.3** Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio aziendale, ovvero entro 180 giorni dalla detta chiusura, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto. In quest'ultimo caso gli Amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione) le ragioni che hanno generato lo slittamento dell'approvazione di bilancio. Il motivo del differimento dovrà essere specificato anche nell'apposito verbale di seduta del CdA che avrà luogo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento (termine in cui progetto di bilancio deve essere comunicato all'incaricato del controllo contabile).

### **ARTICOLO 27**

Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'assemblea nel rispetto della legge.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 28**

In caso di scioglimento della Società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. Agli stessi spetterà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 29**

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to GUGLIELMO STAGNO D'ALCONTRES – TOMMASO PORCELLI NOTAIO

E' copia conforme al suo originale.